DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, ULTERIORI INTERVENTI PER LE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI E MISURE PER LO SVILUPPO

# Art. 8

## Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari

All'articolo 76, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole "del bene" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni".

Versione in vigore dal 24 aprile 2017, non più in vigore dal 24 giugno 2017 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo |
| Estremi | Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 |
| Titolo | I — Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica |
| Capo | I — Disposizioni in materia di entrate |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2017 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-finanziaria-iniziative-a-favore-degli/art-8-disposizioni-in-materia-di-pignoramenti-immobiliari/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it